

**CONSIGLIO DI STATO***(in sede giurisdizionale)*

**Ricorso** per la Dott.ssa Paola Passarelli (c.f. PSS PLA 7IL58 F839Q), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Gattamelata, e presso di lui domiciliata in Roma alla Via di Monte Fiore, n. 22; **contro** l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ed altri; per l'**annullamento** della sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza *quater* n. 12406/2005 del 28.11.2005 resa *inter partes*.

**FATTO**

Con deliberazione consiliare I.N.P.S. n. 345 del 19.12.2001, veniva indetto un concorso pubblico, per esami, a 15 posti per dirigente nel ruolo del personale dell'I.N.P.S. per l'area amministrativa. In graduatoria la dott.ssa Passarelli era collocata in posizione utile (23° posto). Tuttavia l'I.N.P.S. le comunicava l'esclusione dal concorso "*per mancanza del requisito di ammissione previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del bando di concorso*". Avverso tale provvedimento l'attuale appellante proponeva ricorso al T.a.r. del Lazio che veniva rigettato con la sentenza qui impugnata per i seguenti motivi in

**DIRITTO**

I) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione artt. 2 e 3 del Bando e art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere: difetto di istruttoria, di motivazione. Disparità di trattamento. Erronea è la sentenza del TAR Lazio in relazione al secondo motivo di ricorso: a) non ha considerato che l'art. 2 del bando prevedeva – senza precisazioni – che potevano essere ammessi al concorso i "*dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso ed in possesso di anzianità di servizio non inferiore a quattro anni*" b) non ha rilevato la disparità di trattamento per la mancata esclusione di altri candidati versanti nella stessa situazione. II) Error in iudicando: erronea applicazione art. 4, d.P.R. 324/00. Violazione art. 4 del bando. Illegittima composizione della Commissione esaminatrice. Violazione dell'art. 102

c.p.c. Erronea è la sentenza del TAR Lazio laddove non ha esaminato il primo motivo di ricorso; si deduce che: a) le funzioni di presidente della commissione sono state attribuite a soggetto non rientrante tra quelli previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 324/2000; b) anche un componente della commissione (Ginevra Galli) non sembra in possesso di detti requisiti; c) non risultano osservate le prescrizioni relative ai "componenti esperti nelle lingue straniere ... ed esperti di informatica", e relativamente ai supplenti per ciascun componente". III) Error in iudicando: violazione art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 324/00. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 102 c.p.c. Erronea è la sentenza del TAR Lazio laddove non ha esaminato il primo motivo di ricorso: si deduce che: a) non risulta che l'Amministrazione, nella individuazione delle materie di esame, abbia previamente "sentito" la Scuola superiore della pubblica amministrazione; b) non risulta che in occasione delle prove orali sia stata espletata la prova informatica e di lingua straniera; c) la Commissione ha omesso di valutare i curricula dei candidati. IV) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell'art. 2, ult. comma del bando, dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 97 Cost. Contraddittorietà. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Erronea è la sentenza del TAR Lazio laddove ha rigettato il quarto motivo di ricorso: il comportamento dell'Amministrazione, che ha disposto l'esclusione dopo quasi tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito, ha violato sia la *lex specialis*, sia i principi di correttezza e buona fede. Da qui la reiterazione anche della richiesta del risarcimento del danno. P.Q.M. si chiede la riforma della sentenza di 1° grado.

Roma, 4 novembre 2006

Avv. Stefano Gattamelata